

## REGOLAMENTO (CE) N. 1143/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 2007

**che modifica il regolamento (CE) n. 256/2002 per quanto concerne l'autorizzazione del preparato di *Bacillus cereus* var. *toyoi*, appartenente al gruppo «microorganismi», come additivo per mangimi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) In particolare, l'impiego del preparato *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012), appartenente al gruppo «microorganismi», è stato autorizzato a tempo indeterminato, a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup>, dal regolamento (CE) n. 256/2002 della Commissione<sup>(3)</sup> per i suinetti fino a due mesi e per le scrofe da una settimana prima del parto fino allo svezzamento. Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di modifica dell'autorizzazione di tale preparato in modo da consentirne l'impiego in mangimi per scrofe dall'inseminazione fino allo svezzamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso, nel suo parere del 7 marzo 2007, che il preparato *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente<sup>(4)</sup>. Essa ha inoltre concluso che il preparato non pone alcun altro rischio che potrebbe escluderne l'autorizzazione, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'Autorità non ritiene siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Dalla valutazione risulta che il preparato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6) Il regolamento (CE) n. 256/2002 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 256/2002 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

<sup>(3)</sup> GU L 41 del 13.2.2002, pag. 6.

<sup>(4)</sup> Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all'efficacia del prodotto Toyocerin (*Bacillus cereus* var. *toyoi*) come additivo per mangimi per le scrofe in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003. Adottato il 7 marzo 2007, *The EFSA Journal* (2007) 458, pagg. 1-9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2007.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO III

## Microorganismi

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo CFU/kg di alimento per animali completo		Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Tenore minimo	Tenore massimo			
<b>Microorganismi</b>									
E 1701	<i>Bacillus cereus</i> var. <i>toyoi</i> NCIMB 40112/ CNCM I-1012	Preparato di <i>Bacillus cereus</i> var. <i>toyoi</i> contenente almeno $1 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo	Suinetti	2 mesi	$1 \times 10^9$	$1 \times 10^9$		Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	A tempo indeterminato
			Scrofe	Dall'inseminazione sino allo svezzamento	$0,5 \times 10^9$	$2 \times 10^9$		Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	A tempo indeterminato»